

Nota n. 18 del 16/12/2021

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea “che specificano i criteri di valutazione dei casi eccezionali in cui gli enti superano i limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché il periodo e le misure per il ritorno alla conformità a norma dell’articolo 396, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013” (EBA/GL/2021/09).

In data 16/12/2021, la Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) che si conforma agli Orientamenti dell’EBA “che specificano i criteri di valutazione dei casi eccezionali in cui gli enti superano i limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché il periodo e le misure per il ritorno alla conformità a norma dell’articolo 396, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013” (EBA/GL/2021/09).

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

I destinatari della presente nota compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.

1. **Destinatari:** banche meno significative; SIM di classe 1 *minus*, così come definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2033/2019
2. **Data:** gli Orientamenti saranno applicabili dal 1° gennaio 2022.
3. **Disposizioni di riferimento:** articolo 396, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. **Oggetto:**
 - [Orientamenti dell’EBA “che specificano i criteri di valutazione dei casi eccezionali in cui gli enti superano i limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 575/2013, nonché il periodo e le misure per il ritorno alla conformità a norma dell’articolo 396, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 575/2013 \(EBA/GL/2021/09\)](#)
5. **Altre previsioni:**
 - Nessuna.